REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere-relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al **n. 59481** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria n. 152/2021, depositata il 2 agosto 2021;

promossi da:

- **GARDENIA s.r.l.**, P.IVA 81003750098, con sede in Alassio (SV), alla Via San Giovanni Bosco n. 37/4, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Serena VIGO, c.f.: VGISRN80B60A145N, rappresentata e difesa dall'Avvocato Emiliano Bottazzi e presso il suo studio, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via Martin Piaggio, n. 17 (tel. 010/5955344; fax 010/5701079; p.e.c.: emiliano.bottazzi@ordineavvgenova.it;

Appellante principale

- **GOGIOSO Emilia,** c.f.: GGSMLE55H61E290J, nata ad Imperia (IM), il 21 giugno 1955, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Vallerga, c.f.: VLLMRA71L12I480V e presso il suo studio, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via Martin Piaggio, n. 17 (tel. 010/5955344; fax 010/5701079; p.e.c.: mauro.vallerga@ordineavvgenova.it;

Appellante incidentale

contro

- Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria;

- Procura generale della Corte dei conti;

Appellate

VISTI gli atti d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 16 luglio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi - l'Avvocato Emiliano Bottazzi per l'appellante principale, Gardenia s.r.l.; l'Avvocato Francesco Mangazzo, su delega scritta dell'Avvocato Mauro Vallerga, per l'appellante incidentale, Gogioso Emilia; il V.P.G. Cons. Adelisa Corsetti, per la Procura generale;

FATTO

1. Con la sentenza n. 152 del 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava Gardenia s.r.l. e Gogioso Emilia - all'epoca dei

fatti, rappresentante legale e amministratore unico di Gardenia s.r.l. - al pagamento, in via solidale, in favore della Regione Liguria (nel frattempo divenuta titolare delle competenze in materia di agricoltura, prima delegate alle soppresse Comunità Montane), della somma di euro 160.161,00, oltre accessori, per il danno derivato dalla illegittima percezione di contributi comunitari.

2. Con nota prot. n. 172889/28.7.2010, la Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura regionale una denuncia di danno erariale, avente ad oggetto la illecita percezione, da parte di Gardenia s.r.l. di un contributo di complessivi euro 487.600 (pari al 50% del valore dell'opera), erogato, nel 2007, dalla Comunità Montana Ingauna di Albenga, a valere sulla misura A1 "*Investimenti nelle aziende agricole*" del Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 Reg. CE n. 1257/1999 - investimento funzionale all'obiettivo di "*rivitalizzare e consolidare la presenza sul territorio delle aziende agricole, incrementandone la competitività e, di riflesso, la produzione agricola*" -, nello specifico finalizzato alla realizzazione di un muro di arginatura del Rio Ciappe.

In relazione ai fatti di cui alla ridetta denuncia, Emilia Gogioso, insieme ad altri, veniva rinviata a giudizio per diversi reati, tra cui quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*) e quello di falso ideologico (artt. 479 e 483 c.p.).

Veniva, altresì, rinviata a giudizio Gardenia s.r.l. per l'illecito previsto dall'art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, commesso in relazione al delitto di cui all'art. 640-*bis* c.p.

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 904 del 2005, per quanto di rilievo

in questa sede, condannava la Gogioso per il reato di cui all'art. 640-*bis,* mentre il reato di falso ideologico veniva dichiarato prescritto.

Gardenia s.r.l. era dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231/2001, connesso al reato di truffa, e condannata al pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 668 del 2018, dichiarava di non doversi procedere nei confronti della Gogioso per intervenuta prescrizione del reato, fermo restando la condanna di Gardenia s.r.l. per l'illecito amministrativo, nonché la condanna al risarcimento della parte civile, con conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo per la somma di 400.100,00 euro, a garanzia delle obbligazioni civili.

La pronuncia della Corte d'Appello penale diveniva irrevocabile in data 10 luglio 2019, a seguito della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, che dichiarava inammissibili i ricorsi.

La Procura regionale conveniva, quindi, in giudizio Gardenia s.r.l. e Gogioso Emilia, anzitutto precisando che la società aveva esattamente eseguito l'intervento edile per il quale aveva ottenuto il finanziamento e che, diversamente da quanto prospettato nella denuncia di danno, effettivamente, al momento della presentazione della domanda, svolgeva attività agricola ed aveva continuato a svolgerla nei successivi cinque anni.

Peraltro, secondo la prospettazione attorea, la società - e, per essa, la Gogioso -, nella domanda di contributo presentata alla Comunità Montana Ingauna, aveva dichiarato di esercitare l'attività agricola su aree con estensione superiore a quelle realmente in suo possesso, conseguendo, in tal modo, un finanziamento maggiore di quello spettante.

Pertanto, in considerazione della falsità delle dichiarazioni rese nella richiesta di contributo, la condotta delle convenute doveva ritenersi connotata da dolo e il danno era quantificato in euro 217.600,00, poiché, se Gardenia s.r.l. avesse dichiarato in modo veritiero le dimensioni dei terreni effettivamente a sua disposizione - vale a dire 8.460 mq, di cui 5.460 mq in piena aria e 3.000 mq in serra, nonché, limitatamente a 4 mesi l'anno, 5.460 mq - le giornate lavorative scaturenti dai parametri ettaro/coltura sarebbero risultate non 1.370 (come da verbale istruttorio del 26.6.2006, redatto dal tecnico della Comunità Montana Ingauna, Nobili Giorgio) ma 622, corrispondenti a 2,16 UL.

Conseguentemente, in base ai dati corretti, la spesa ammissibile sarebbe stata pari a 540.000,00 euro e, quindi, il contributo erogabile era di 270.000,00 euro.

3. Il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di prescrizione per entrambe le convenute, riconosceva l'illegittimità delle condotte e la connotazione dolosa, quantificando, tuttavia, il danno in euro 160.161,00, ritenuti insussistenti i presupposti per l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* e del potere riduttivo.

Con specifico riguardo alla *compensatio*, il giudice di prime cure affermava: "*Infine, occorre verificare se l'opera posta in essere abbia comportato vantaggi tali alla comunità amministrata, da potere elidere la richiesta attorea, in virtù dell'effetto compensativo, ai sensi dell'art. 1 L. 14.01.1994, n. 20, in quanto l'avvenuta gabbionatura dell'argine di un corso d'acqua comporta sicuri benefici ai proprietari e ai coltivatori che operano nella Piana di Albenga; a prescindere da tale concreto aspetto, si rileva che, comunque, l'arginatura è un compito dovuto della P.A. competente, che, in questo caso, si è ritrovata un'importante opera pubblica senza procedere ad*

alcuna ulteriore spesa.

Tali affermazioni tuttavia trovano facile smentita nell'art. 98, quinto comma, L.R. Liguria 21.06.1999, n. 18, il quale sancisce espressamente che «le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni dai corsi d'acqua di qualsiasi natura, nonché i lavori riguardanti fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di un'opera oggetto di concessione sono realizzati ***a cura e spese del soggetto interessato****».*

A ciò si aggiunga il dato decisivo fornito dalla stessa relazione presentata a suo tempo da GARDENIA alla Comunità Montana di Albenga in cui si specificava che «l'intervento indicato è la realizzazione di un muro sottoscarpa per il consolidamento del Rio Ciappe ed il recupero di terreno in piano per consentire ***l'ampliamento della superficie produttiva, la movimentazione e la viabilità in azienda****», essendo l'obiettivo perseguito «****l'incremento della competitività*** *... attraverso la realizzazione di nuovi spazi per la coltivazione delle piante ornamentali e aromatiche in vaso,* ***la razionalizzazione degli spazi aziendali e l'ammodernamento dell'azienda*** *che permetterà di accrescere il livello qualitativo delle produzioni».*

Appare, quindi, di tutta evidenza che la legislazione regionale prevede che la spesa per questo tipo di lavori debba essere sostenuta dal proprietario del terreno, privato o pubblico che sia, il quale è il principale soggetto a privilegiarne.

Nella stessa domanda di sovvenzione, peraltro, la Società non può non attestare che l'obiettivo dell'intervento sia stato l'ampliamento della superficie al fine di consentire un più facile accesso ai camion, l'aumento

della produzione e quindi un incremento della redditività.".

4. Avverso la predetta sentenza, con atti separati, ma pressoché identici (salvo per le argomentazioni relative all'eccezione di prescrizione), proponevano appello Gardenia s.r.l. e Gogioso Emilia, che riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, in via preliminare, censuravano la pronuncia per "***ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA IN PARTE QUA HA DISATTESO LA PREGIUDIZIALE ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE***

Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1, comma 2, L.n. 20/1994 - Prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa-contabile

RIFORMA – INAMMISSIBILITÀ E/O IMPROCEDIBILITÀ".

Con il secondo motivo, nel merito, censuravano la sentenza per "***ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA APPELLATA SENTENZA DI CONDANNA PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, OMESSO ESAME DELLE PROVE – MANCANZA DI PROVA E DI MOTIVAZIONE.***

Insussistenza della contestata ipotesi di responsabilità contabile sotto il profilo oggettivo e soggettivo – Fedeltà della domanda di aiuto – Legittima percezione del contributo – Carenza di dolo e di colpa grave.

TOTALE RIFORMA - ASSOLUZIONE".

Con il terzo motivo, contestavano la "***ILLEGITTIMITÀ E/O ERRONEITÀ DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA SULL'AN E SUL QUANTUM DI CONTRIBUTO INDEBITO CHE INTEGREREBBE IL CONTESTATO DANNO ERARIALE***

Insussistenza – mancanza di prova

TOTALE RIFORMA – ASSOLUZIONE E/O RIDUZIONE DEL DANNO – TOTALE COMPENSAZIONE".

Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: *"Voglia codesta Ecc.ma Corte*

dei Conti Sezione Giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento delle dispiegate argomentazioni ed in riforma della sentenza appellata:

- in via preliminare, dichiarare l'azione spiegata dal Procuratore Regionale inammissibile e/o improcedibile per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione;

*- nel merito ed in principalità, **annullare** la sentenza impugnata per violazione e/o errata applicazione dell'art. 60, D.P.R. n. 3/1957 e **mandare assolta** l'odierna appellante;*

- in via di subordine, si chiede che la Corte, in riforma della sentenza appellata, determini il quantum di risarcimento posto a carico della appellante conchiudente in misura minima e comunque non superiore ad € 61.350,00 (come da CTP Veruggio);

- in ogni caso, a prescindere dalla quantificazione del contributo indebito/danno, si chiede che la Corte voglia dichiararlo integralmente o parzialmente compensato dall'utilitas ricavata dalla PA e dagli amministrati, ex art. 1, comma 1 bis L. n. 20/1994;

- con ulteriore richiesta di esercizio del potere discrezionale di riduzione dell'addebito ex art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per le ragioni supra dedotte.

Salvis juribus.

Con vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.".

5. In data 29.10.2024, la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni chiedendo il parziale accoglimento degli appelli con la rideterminazione del danno, tenendo conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione, in misura, comunque, non superiore al 25 % della

somma di euro 160 mila (40 mila euro), oggetto della condanna in solido.

6. In data 20.11. 2024, le appellanti depositavano due ulteriori distinte, ma analoghe memorie, ribadendo le argomentazioni difensive già rappresentate negli atti di appello ed insistendo nelle medesime conclusioni.

7. All'udienza del 20 novembre 2024, risultava presente l'Avvocato Emiliano Bottazzi in rappresentanza di Gardenia s.r.l., nonché, su delega scritta dell'Avvocato Vallerga Mauro, in rappresentanza di Gogioso Emilia.

Il Presidente rilevava che, trattandosi di appellanti condannati in primo grado in via solidale, l'Avvocato Emiliano Bottazzi si trovava a rappresentare soggetti in potenziale conflitto di interesse.

Ciò considerato, l'Avvocato Bottazzi rinunciava alla rappresentanza di Gogioso Emilia.

Il Presidente, quindi, constatata l'assenza del difensore dell'appellante incidentale, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., rinviava la trattazione dei giudizi all'udienza del 16 luglio 2025.

8. All'udienza del 16 luglio 2025, le parti ribadivano le argomentazioni difensive già prospettate in atti ed insistevano nelle conclusioni.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, a norma dell'art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.

2. Per la decisione, potrà utilmente farsi applicazione del principio della ragione più liquida.

Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, prima delineato dall'art. 276 c.p.c., ed attualmente disciplinato dall'analogo art. 101,

c. 2, c.g.c., ordinariamente il giudice decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez. III, sent. n. 83 del 2025; Sez. II App., sent. n. 361 del 2023 e n. 265 del 2023), "*ha da tempo ha riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria «scala» delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo*." (Cass. n. 3269 del 2024).

Il principio della "ragione più liquida", quindi, imponendo un approccio interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., ed in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella giustizia contabile, agli artt. 5 e 39, lett. d), c.g.c., nonché all'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c.

Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n. 26214 del 2022; n. 363 del 2019).

Nell'applicazione del principio della ragione più liquida, è stata, peraltro,

valorizzata la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (Cass. n. 33195 del 2022; n. 29927 del 2021).

Sicché, l'ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

E tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata, ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza (SS.UU. Cass. n. 29 del 2016).

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che "*la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale*" (Cass. n. 3586 del 2023).

Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente dalle pregiudiziali di rito, sempre avuto riguardo al tema dell'ordine logico-giuridico, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza logica di trattazione e decisione (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).

Cosicché, l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

Ha, infatti, ribadito la Corte di Cassazione (Cass. n. 4130 del 2024) che il giudice, nell'esaminare le varie questioni prospettategli, dà priorità a quelle che, per loro natura e contenuto, meritano logicamente e giuridicamente precedenza di trattazione; sicché egli è vincolato all'ordine seguito dalle parti,

soltanto se esso risponda ad un'imprescindibile esigenza di carattere logico giuridico.

L'operatività del principio della ragione più liquida, nel giudizio di appello, è, comunque, soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal *thema decidendum* delineato dai motivi di impugnazione; pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass., n. 30507 del 2023).

I principi innanzi esposti consentono di prescindere dal prioritario esame del motivo di appello inerente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, attesa la evidente mancanza del nocumento, elemento costitutivo, imprescindibile, della responsabilità erariale, pure con riferimento all'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*.

3. Con il terzo motivo, entrambe le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado, che ha escluso l'applicabilità della «*compensatio lucri cum damno*», di cui all'art. 1, c. 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Secondo le appellanti: "*Ammesso e non concesso che una parte del contributo sia stato illegittimamente percepito dalla Società e sia suscettibile di recupero a titolo di danno erariale, certo è che lo stesso è in ogni caso integralmente compensato dall'utilitas che hanno ricavato la Pubblica Amministrazione e gli amministrati dall'esecuzione dell'opera di consolidamento dell'argine sinistro del Rio Ciappe.*

Ciò in applicazione della c.d. compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 1bis L. n.20/1994, a mente del quale «nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi

comunque *conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità».*

L'espressione, come noto, indica la necessità che, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, si tenga conto non solo dei pregiudizi subiti dal danneggiato, ma anche dei vantaggi che il medesimo abbia comunque conseguito in ragione del fatto illecito o dell'inadempimento.

Il Giudice Contabile deve quindi valutare se in specie sia derivata utilità per la pubblica amministrazione o per la comunità dall'avvenuta realizzazione della gabbionatura dell'argine sinistro del corso d'acqua specificamente oggetto di finanziamento nella misura del ***solo 50%*** *dell'impegno di spesa sostenuto dalla Società.*

Ed in specie è ***INNEGABILE*** *che l'esecuzione dell'opera costituisca un* ***vantaggio*** *per la parte pubblica, per gli utenti delle infrastrutture e dei terreni situati nei pressi del corso d'acqua, e particolarmente per i proprietari ed i coltivatori che operano nella Piana di Albenga.*

Nonché, più in generale, per l'intera collettività.

Un vantaggio che rappresenta la ***conseguenza immediata e diretta*** *del contestato danno erariale, posto che il finanziamento è stato erogato alla Società soltanto in quanto e* ***DOPO*** *essere stato effettivamente impiegato per l'esecuzione di detta opera.*

Non solo.

1. L'intervento di consolidamento è stato eseguito su di un bene appartenente allo Stato e, segnatamente, al ***demanio idrico****, ex art. 822 c.c., apportandovi*

una evidente miglioria.

E proprio in quanto tale ed ai sensi della normativa di riferimento avrebbe dovuto essere realizzato a cura e spese della stessa parte pubblica (Comune, Comunità Montana, Provincia e Regione -L.R. n. 18/99-), essendo coerente con i propri fini istituzionali.

*A sostegno si invoca la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, per cui «**spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde di acque pubbliche**. Fa carico, pertanto, alla Regione - alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche - provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata e appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, per i danni derivati dalla omissione di tale manutenzione» (SS.UU. Civili 5 marzo 2009, n. 5287. Conforme SS.UU. Civili 5 settembre 1997, n. 8588).*

E quanto alla specifica normativa regionale, si rimanda alla L.R. Liguria n. 18/99 che definisce il riparto di competenze tra Comune, Comunità Montana, Provincia e Regione.

*2. Ma quand'anche così non fosse, come si assume nella parte finale dell'atto di citazione (nel quale il Procuratore evidenzia che trattasi di intervento che non è incluso tra quelli previsti dal Piano di Bacino), e come ritenuto dalla Corte Regionale (muovendo dall'art. 98, comma 5 L.R. Liguria n. 18/99 -vd infra-), **certo è che rappresenta comunque un'utilitas**, per la parte pubblica (in quanto miglioria di un bene demaniale) e per la collettività (come opera di sicurezza idraulica).*

*Da ciò discende che, ove pure la quota parte di contributo stabilito nella sentenza (pari a 160.161,00 €) fosse ritenuto indebito (**come NON è!),** tale somma risulta **AZZERATA/COMPENSATA dal beneficio ricavato dalla PA**, proprietaria del bene/argine demaniale e tenuta a garantire la sicurezza idraulica.*

*L'imponenza dell'opera di gabbionatura e la miglioria che è stata apportata al preesistente argine, peraltro, ben si evincono dalla documentazione fotografica allegata alla perizia del CTP Dott. Veruggio, che ritrae lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento e dimostra che il tratto del rio d'interesse, prima dell'esecuzione dell'opera, **ERA TOTALMENTE PRIVO DI ARGINATURA (!!)**.*

A conforto si richiama la recente ed emblematica sentenza n. 32/2019 resa l'8 marzo 2019 dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana (…)

Ebbene, tali statuizioni sono ictu oculi estensibili alla fattispecie che occupa, nella quale ricorrono tutti i presupposti individuati dalla Corte (e dalla costante giurisprudenza) per accedere alla compensatio.

*Con la sola differenza che i costi sostenuti per l'esecuzione dell'opera di consolidamento dell'argine che occupa sono stati **verificati e validati dai funzionari preposti** (cfr. verifiche Nobili e Oliva -funzionari della Comunità Montana- e verifica Dr. Talarico -delegato al collaudo dalla Regione Liguria) ed anche dalla G.d.F. e **che Gardenia, DIVERSAMENTE dall'appellante della riportata sentenza, ha impiegato nell'intervento altrettanti 487.6000,00; di tasca propria!!***

3. L argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado per la quale i

costi sostenuti per realizzare il consolidamento dell'argine demaniale di cui trattasi sarebbero a carico del privato interessato, ai sensi di legge, ***NON*** *può essere condivisa.*

Vero è, infatti, che la fattispecie che occupa deve essere ricondotta:

- ***NON*** *già nell'ambito dell'art. 98, comma 5 L.R. n. 18/99 (richiamato nella decisione), che pone a carico del privato i costi delle opere aventi per scopo la SOLA difesa dei propri beni;*

- bensì, nell'ambito del ***comma 2 dello stesso art. 98****, a mente del quale:*

*«****le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio di interesse pubblico sono realizzati con il contributo dello Stato, della Comunità europea, della Regione, delle Province, dei Comuni e dei privati».***

E ciò è di tutta evidenza, trattandosi di intervento migliorativo di un bene demaniale, ictu oculi "di interesse pubblico" *(e NON di esclusivo interesse del privato), che mettendo in sicurezza l'argine sinistro ha ridotto (e/o scongiurato) il rischio di esondazione di tutta la c.d. Piana Ingauna; e NON solo dei terreni sui quali insiste l'argine, in capo alla Società (!!).*

Neppure può eccepirsi, al riguardo e come si legge nell'atto di incolpazione, che la parte pubblica non sarebbe tenuta a partecipare alle spese della miglioria idraulica demaniale per il fatto che trattasi di intervento NON previsto dal Piano di Bacino.

Ed infatti, il comma 3 dello stesso art. 98 cit. prevede espressamente che la Provincia possa dichiarare obbligatorie anche opere «al di fuori dei piani di bacino, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati».

Ogni considerazione sulla sussistenza (o meno) di un obbligo di

*partecipazione alle spese a carico della PA risulta ad ogni modo ultronea e inconferente, alla luce della nozione di «vantaggio **comunque** conseguito» sancito dalla costante giurisprudenza (vd. supra), che nel caso è **INDUBBIO**. La compensazione non può, quindi, che essere **INTEGRALE**.*

Da qui l'azzeramento del contestato danno erariale/contributo indebito.

*4. Ciò è tanto più vero ove si consideri che la PA non soltanto ha ricavato la utilitas di cui si è detto, ma a seguito dell'ipotizzata «indebita percezione di contributo» ha ricavato **ulteriori ed ingenti vantaggi patrimoniali**.(...)".*

La Procura generale, nelle proprie conclusioni, diversamente dalla Procura regionale e dal primo giudice, ha riconosciuto l'applicabilità, al caso in discussione, della *compensatio lucri cum damno*, limitandone, tuttavia, l'incidenza ad un massimo del 25% della somma di 160.000 euro, misura della condanna in solido, considerato che, "*nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie emerge che l'opera di consolidamento dell'argine del corso d'acqua limitrofo (bene demaniale) ai terreni sia stata effettuata e che la stessa risponde in ogni caso ai fini istituzionali dell'ente trattandosi di opera idraulica di contenimento utile ai fini della sicurezza della comunità e della conservazione e sicurezza dello stato di luoghi.*".

4. A norma dell'art. 1, c. 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, "*Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*".

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (si veda, da ultimo, Sez.

II App., sent. n. 156 del 2025), il riconoscimento giudiziale della "*compensatio"* risulta subordinato al riscontro della sussistenza di rigorosi presupposti, sostanzialmente analoghi a quelli richiesti per l'applicazione del corrispondente istituto civilistico e conformati al contesto pubblicistico di riferimento: l'effettività del vantaggio, la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilità; la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria.

È stato, altresì, chiarito (Sez. I App, sent. n. 69 del 2025 e sent. n. 52 del 2024) che i vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione *ex post*, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall'articolo 2697, c. 1, del codice civile, risolvendosi, la richiesta di *compensatio lucri cum damno*, in un'eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto modificativo del diritto risarcitorio azionato in giudizio.

I medesimi vantaggi non devono, infine, concretizzarsi in ipotetici risparmi, dovendo comportare un arricchimento reale (Sez. II App., sent. n. 65/2024).

In buona sostanza, "*La "compensatio" (...) è intesa come una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno e trova il proprio fondamento nell'idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dalla condotta illecita causa di esso.*

Se la condotta contra ius porta accanto al danno un vantaggio, questo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento. Infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta a un arricchimento ingiustificato del danneggiato. (...)" (Sez. I App. sent. n. 212 del 2024).

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno, infatti, precisato che: "*il principio della "compensatio" trova origine nell'art. 1223 c.c., alla luce del quale il risarcimento del danno illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso"* e che, tuttavia, *"nei rapporti pubblicistici l'utilità gestoria deve essere valutata secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore*" (SSRR in sede giurisdizionale, sent. n. 24/2020).

Nel caso, è la stessa Procura generale ad ammettere l'applicabilità del principio della *compensatio lucri cum damno* alla vicenda in oggetto, in ragione della particolare tipologia dell'opera realizzata con il contributo.

Resta, quindi, solo da valutare la eventuale sussistenza di un danno residuo.

Ebbene, va anzitutto rilevato che non può farsi coincidere la misura dell'*utilitas* con quella del contributo: l'utilità è, infatti, corrispondente al complessivo vantaggio che l'amministrazione e/o la comunità traggono "*comunque*" dalla realizzazione dell'opera; utilità che non necessariamente coincide con la misura del contributo, che, invece, può risentire dei limiti delle risorse disponibili.

In termini diversi, la circostanza che l'amministrazione disponga di risorse limitate per contribuire alla realizzazione di un'opera, non condiziona la misura del beneficio che la stessa può trarre dalla realizzazione dell'opera, che può essere ben maggiore della partecipazione dell'amministrazione ai costi.

Tanto premesso, nel caso in discussione, per quanto pure riconosciuto dalla

Procura generale, rileva la particolare tipologia dell'opera per la cui realizzazione era concesso il contributo, trattandosi del consolidamento dell'argine del corso d'acqua e, quindi, di opera idraulica di contenimento, utile essenzialmente ai fini della sicurezza della comunità e della conservazione e sicurezza dello stato di luoghi, sia pure con ricadute positive sull'attività di coltivazione dei terreni limitrofi, la cui società proprietaria ha comunque sostenuto la metà dei costi dell'opera.

Orbene, considerato che non vi è alcuna contestazione sul fatto che l'opera sia stata interamente e correttamente realizzata e che l'intero valore della stessa costituisce indiscutibilmente utilità per l'amministrazione, ma anche per la comunità, non risultano sussistere margini per la configurabilità di un danno erariale.

Gli appelli, quindi, vanno accolti.

5. Le spese, ai sensi dell'art. 31, c. 1, c.g.c., sono liquidate, per ciascuna delle parti appellanti, in euro 1.238,00 per ogni grado di giudizio e sono poste a carico della Regione Liguria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli di Gardenia s.r.l. e Gogioso Emilia, nei termini di cui in motivazione.

Le spese sono liquidate, per ciascuna delle parti appellanti, in euro 1.238,00 per ogni grado di giudizio e sono poste a carico della Regione Liguria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppina Maio

F. to digitalmente F. to digitalmente

Depositata il 23/07/2025

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente